

TRIBUNALE DI ANCONA

Esecuzione Immobiliare N. 241/2009 R.Es.

Avviso di vendita ai sensi degli artt. 490, 570 e 591 bis c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Alberto Alessandrini (C.F. LSSLRT59C31I608O), professionista delegato alla vendita giusta ordinanza 25/02/2020 resa dal Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Ancona ex art. 591/bis c.p.c. nel procedimento esecutivo **n. 241/2009 R.Es.**, a norma dell'art. 490 c.p.c.

AVVISA

che il giorno **05 Novembre 2026 alle ore 10,00** si procederà, tramite la piattaforma www.astetelematiche.it, all'esperimento per la vendita in modalità asincrona del **LOTTO n. 1** meglio descritto nelle consulenze estimative in atti, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 ter disp. att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32.

Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nelle perizie redatte dallo stimatore (che devono intendersi qui per intero richiamate e trascritte); quanto alle indicazioni della normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'Esperto, in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17 comma 5 e 40 comma 6 della Legge 47/1985 e di cui all'art. 46 quinto comma D.P.R. 380/2001. Eventuali abusi urbanistici dovranno essere regolarizzati a cura e spese dell'aggiudicatario, ove le normative di tempo in tempo vigenti lo consentano; in difetto l'immobile dovrà essere rimesso in pristino, sempre a spese dell'aggiudicatario. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, anche in riferimento alla Legge n.47/85 come modificata ed integrata dal DPR 380/2001, e fermo il disposto dell'art. 2922 c.c..=

La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.

Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene.

Le eventuali spese dell'amministrazione condominiale dell'anno in corso e dell'anno precedente la vendita non pagate dal debitore sono a carico dell'aggiudicatario ex art. 63 disp. att. c.c.

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario, potrà avvalersi, ricorrendone i presupposti, delle disposizioni di cui agli articoli 17 comma 5 e 40 comma 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli immobili di cui al presente avviso di vendita vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri; tutte le spese relative al trasferimento e quelle relative alla cancellazione delle formalità e di ogni altro vincolo cancellabile, nonché i compensi relativi all'esecuzione per quanto previsto, oltre I.V.A. se dovuta, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il debitore ed i familiari con lui conviventi non perdono il diritto di occupare l'immobile adibito a loro abitazione con le sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salve condotte ostative che giustifichino la liberazione anticipata del cespite pignorato. Nelle ipotesi in cui l'immobile sia abitato dal debitore e dai familiari con lui conviventi, l'aggiudicatario che voglia ottenere la liberazione dell'immobile a cura del custode giudiziario dovrà formulare espressa istanza subito dopo la comunicazione del decreto di trasferimento; il custode giudiziario procederà alla liberazione dell'immobile, non prima che siano decorsi 60 gg dall'istanza e non oltre 120 giorni, sempre con spese a carico della procedura, ma sino all'approvazione del progetto di distribuzione.

L'aggiudicatario ha facoltà di esonerare il custode dall'attuazione dell'ordine di liberazione già emesso prima dell'aggiudicazione con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o pec al custode in tempo utile; avvenuta l'aggiudicazione, l'ordine di liberazione, per il caso contemplato dall'art 560 terzo comma cpc, sarà emesso ed attuato a cura del custode a spese della procedura- salvo espresso esonero dell'aggiudicatario- da far pervenire al custode entro il termine previsto per il saldo prezzo. In caso di esonero, l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento, potrà essere eseguita esclusivamente nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura e spese dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.

INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE IN VENDITA CON "BASE DI OFFERTA".

LOTTO 1:

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di piena proprietà (1/1).

DESCRIZIONE

Piena proprietà di porzioni del fabbricato sito in OSIMO (AN), Località San Biagio - Via Parini n. 18 - costituite da:

- a) laboratorio artigianale** posto al piano terra di mq. 470, altezza ml 4,33 con corte di pertinenza;
- b) ufficio** posto al piano terra di mq 75,48;
- c) ufficio** posto al piano terra di mq 73.

DATI CATASTALI

Il tutto descritto al catasto fabbricati al Foglio 7:

- mappale 674 sub.4 (laboratorio) e mappale 673 (corte esclusiva) graffiati - categoria C/3 - classe 5, metri quadri 470 - rendita catastale Euro 1.407,86;
- mappale 674 sub 2 - categoria A10 - classe 1 – vani 4 - rendita catastale Euro 846,99 (ufficio);
- mappale 674 sub 3 - categoria A10 - classe 1 – vani 4 - rendita catastale Euro 846,99 (ufficio).

Parti Comuni

- corte da frazionare al Foglio 7 mappale 676
- portico scala e sottoscala al Foglio 7 mappale 674

NORMATIVA URBANISTICA - REGOLARITA' EDILIZIA

CORRISPONDENZA CATASTALE - STATO DI OCCUPAZIONE

Il fabbricato è stato costruito in base:

- alla concessione edilizia n. 535 rilasciata il 9 maggio 1979 e alle autorizzazioni di variante n. 681 del 25 gennaio 1980 e n. 390 del 27 agosto 1981;

- alla concessione edilizia n. 99 del 28 marzo 1984;
- alla concessione edilizia n. 197 del 18 aprile 1992;
- alla concessione edilizia n. 239 del 7 novembre 1996 e alla autorizzazione di variante n. 22 del 28/01/2000.

Il laboratorio è attualmente libero ed è conforme alle normative urbanistiche mentre gli uffici sono occupati e presentano difformità tra le planimetrie catastali e lo stato di fatto; in particolare:

- l'ufficio con mappale 674 sub 2 è stato collegato abusivamente, tramite un montacarichi, con l'appartamento sovrastante posto a piano primo - descritto al catasto fabbricati al Foglio 7 - mappale 674 sub 8 - categoria A/3 - classe 3 - vani 4,5 - rendita catastale Euro 290,51 - ed è occupato da una famiglia che lo utilizza abusivamente come "zona giorno" della loro "abitazione abituale" composta appunto dalla presente unità immobiliare e dall'appartamento sovrastante sopra descritto;
- l'ufficio con mappale 674 sub 3 è stato collegato abusivamente, tramite un montacarichi, con l'appartamento sovrastante posto a piano primo - descritto al catasto fabbricati al Foglio 7 - mappale 674 sub 9 - categoria A/3 - classe 3 - vani 5,5 - rendita catastale Euro 355,06, ed è occupato da una famiglia che lo utilizza abusivamente come "zona giorno" della loro "abitazione abituale" composta appunto dalla presente unità immobiliare e dall'appartamento sovrastante sopra descritto.

Non è presente il certificato di agibilità.

Non è presente l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.)

Non è presente la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, dell'impianto idrico-sanitario e dell'impianto termico.

Le opere abusive presenti - come meglio indicato dal CTU negli elaborati tecnici - sono sanabili; il CTU ha quantificato in complessivi Euro 35.000,00 i costi e le spese a carico dell'aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica e catastale nonché per le opere edilizie - meglio specificate negli elaborati tecnici - necessarie per riportare l'unità immobiliare allo stato concessionato, salvo eventuali spese impreviste: detti costi sono stati decurtati dal valore di stima del Lotto.

FORMALITA'

- Ipoteca Volontaria iscritta il 17/02/2001 al n. 519 R.P. (rinnovata in data 13/01/2021 al n. 49 RP);
- Domanda Giudiziale di revocatoria ex art 2901 c.c. trascritta il 16/08/2001 al n. 10192 R.P. (tale domanda potrà essere cancellata solo previa autorizzazione delle parti interessate ex art. 2668 c.c. e previa emissione di un apposito provvedimento del Giudice dell'Esecuzione; si precisa inoltre che la trascrizione della suddetta domanda giudiziale di revocatoria non è stata rinnovata nel termine previsto dall'art. 2668-bis c.c.);
- Ipoteca Volontaria iscritta il 04/02/2006 al n. 563 R.P. (rinnovata in data 22/01/2026 al n. 156 R.P.);
- Ipoteca Volontaria iscritta il 04/02/2006 al n. 564 R.P. (rinnovata in data 20/01/2026 al n. 117 R.P.);
- Ipoteca Volontaria iscritta il 04/02/2006 al n. 565 R.P. (rinnovata in data 20/01/2026 al n. 118 R.P.);
- Ipoteca Giudiziale iscritta il 22/10/2007 al n. 6983 R.P.;
- Verbale Pignoramento Immobiliare trascritto il 07/07/2009 al n. 8816 R.P.

VALORE DI STIMA: Euro 287.122,00: il tutto come meglio risulta dalle relazioni di stima (CTU) depositate in atti e pubblicate nel PVP e nel sito internet www.asteavvocati.it.

Disponibilità del bene: in parte occupato: solo i due uffici sono occupati.

Prezzo base: Euro 121.129,60 (centoventunomilacentotrenta e sei/60).

Offerta minima: € 90.847,20 (novantamilaottocentoquarantasette/20) pari al 75% del prezzo base.

Cauzione: pari al 10% del prezzo offerto.

Rilancio minimo di gara: € 3.000,00 (tremila/00).

Si precisa che in fase di presentazione dell'offerta e di rilancio in aumento, in caso di gara, non è consentito l'inserimento di importi con decimali.

Gli interessati all'acquisto - escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge - dovranno formulare le offerte irrevocabili di acquisto esclusivamente in via telematica, personalmente o tramite il legale rappresentante della società o altro ente ovvero a mezzo di avvocato ma solo per persona da nominare, a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c., tramite il modulo web "Offerta Telematica" del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it.

Il file criptato in formato zip.p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati dovrà essere depositato con le modalità sotto indicate, entro le ore 12,00 del giorno 04 Novembre 2026 (antecedente a quello dell'udienza di vendita), inviandole all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L'offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovverosia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015.

In alternativa, è possibile non sottoscrivere l'offerta laddove la stessa ed i documenti allegati vengano trasmessi a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell'art. 12, comma 4 e dell'art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesta nel messaggio (o in un suo allegato) di aver provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l'offerta (questa modalità di trasmissione dell'offerta sarà concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015).

L'offerta d'acquisto è irrevocabile e deve contenere:

- **cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza e domicilio;** qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'Autorità dello Stato, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12 c. 2 del D.M. n. 32 del 26.2.2015; **se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni,** dovranno essere indicati anche i dati del coniuge; invece, per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile, allegandola all'offerta; **se l'offerente è minorenne,** l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente - o, in alternativa, trasmessa tramite *posta elettronica certificata per la vendita telematica* - da uno dei genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; **se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno** l'offerta deve essere sottoscritta - o, in alternativa, trasmessa tramite *posta elettronica certificata per la vendita telematica* - dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare; **se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto** (persona giuridica), deve essere allegato certificato

del Registro delle Imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o la delibera che giustifichi i poteri; l'offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un Avvocato a norma dell'art. 579 ultimo comma codice civile;

- **l'ufficio giudiziario** presso il quale pende la procedura;
- **l'anno e il numero di ruolo** generale della procedura;
- **il numero o altro dato identificativo del lotto**;
- **l'indicazione del referente della procedura** (professionista delegato);
- **la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita**;
- **il prezzo offerto**, che potrà essere inferiore del 25% rispetto al prezzo base;
- **il termine per il versamento del saldo prezzo** (in ogni caso non superiore a 120 giorni dalla aggiudicazione e non soggetto a sospensione feriale);
- **l'importo versato a titolo di cauzione**;
- **la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico** effettuato per il versamento della cauzione;
- **il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma** oggetto del bonifico;
- **l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica** utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste;
- **l'eventuale recapito di telefonia mobile** ove ricevere le comunicazioni previste.

All'offerta dovranno essere allegati:

- **copia del documento d'identità e copia del codice fiscale** del soggetto offerente e, nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre ai documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno, ovvero indicazione del Trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio italiano, ovvero se sussista la c.d. "condizione di reciprocità" tra lo Stato di appartenenza e lo Stato italiano;
- **la documentazione attestante il versamento** (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) tramite bonifico bancario sul conto della procedura dell'importo della cauzione, da cui risulti il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- **la richiesta di agevolazioni fiscali** (c.d. "prima casa" e/o "prezzo valore"), salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo (unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art.2, comma settimo del D.M. 227/2015);
- **se il soggetto offerente è coniugato**, in regime di comunione legale dei beni, **copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge** (salva la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);
- **se il soggetto offerente è minorenne**, **copia del documento di identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente** e del soggetto che sottoscrive l'offerta, copia del provvedimento di autorizzazione, nonché copia anche della procura rilasciata dall'altro genitore per atto pubblico o scrittura privata autenticata in favore del genitore titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- **se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno**, **copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta**, nonché **copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell'autorizzazione del giudice tutelare**;

- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, **copia del documento** (ad esempio, certificato del registro delle imprese), aggiornato all'attualità, **da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri**;
- se l'offerta è formulata da più persone, **copia** anche per immagine **della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata** in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive l'offerta, laddove questa venga trasmessa a mezzo di *casella di posta elettronica certificata*.
- se l'offerta è formulata da "procuratore legale" (non per persona da nominare) ex art. 571 c.p.c. **copia anche per immagine della procura speciale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata** al soggetto che effettua l'offerta (in mancanza la aggiudicazione avverrà in proprio);
- **la dichiarazione espressa di aver preso visione della perizia di stima e dei documenti di vendita pubblicati.**

L'offerente dovrà altresì dichiarare l'eventuale volontà di avvalersi della procedura di mutuo in caso di aggiudicazione definitiva come previsto dall'art. 585 c.p.c. (e meglio sotto precisato).

Le dichiarazioni ed i dati richiesti non previsti dal modulo ministeriale dovranno essere oggetto di separata dichiarazione da allegare telematicamente all'offerta.

L'indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale speciale oppure l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica indicati nell'offerta saranno utilizzati dal professionista delegato per effettuare tutte le comunicazioni alla parte aggiudicataria.

VERSAMENTO CAUZIONE

L'offerente, prima di effettuare l'offerta di acquisto telematica, dovrà versare anticipatamente, a titolo di **CAUZIONE**, una somma pari almeno al **dieci per cento (10%) del prezzo offerto**, esclusivamente **tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla Procedura Esecutiva Immobiliare n. 241/2009 R.G.E. (Trib. AN ES. IMM. N. 241 del 2009) utilizzando il seguente IBAN : IT 61 H 01030 02600 0000 63957296;** tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell'acquisto o in caso di decadenza dell'aggiudicatario ex art. 587 c.p.c..

Il bonifico, con causale "Proc. Esecutiva n. 241/2009 R.G.E. – LOTTO 1 - versamento cauzione", **dovrà essere effettuato in modo tale che l'accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l'udienza di vendita telematica.** Qualora il giorno fissato per l'udienza di vendita telematica non venga riscontrato l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura, secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli organi della procedura per la mancata visibilità dei bonifici istantanei effettuati oltre l'orario utile per la loro lavorazione da parte della Banca ricevente e per la conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'offerta. Nel caso di bonifico estero in modalità "OUR", lo stesso andrà inoltrato all'istituto con la clausola "senza spese per il beneficiario"; in difetto le commissioni saranno automaticamente decurtate dall'importo versato da parte della banca ricevente; se la cauzione così decurtata non dovesse essere congrua rispetto a quanto previsto nell'avviso, sarà motivo di esclusione dell'offerta.

L'offerente deve procedere al **pagamento del bollo dovuto per legge** (attualmente pari ad € 16,00) **in modalità telematica**, salvo che sia esentato ai sensi del DPR 447/2000. Il bollo può essere pagato tramite carta di credito o bonifico bancario, sul sito internet <http://pst.giustizia.it> accedendo all'area "Servizi - Pagamenti online tramite PagoPA - utenti non registrati", fermo restando che **il mancato versamento del bollo non determina l'inammissibilità dell'offerta** (salvo l'avvio delle procedure

per il recupero coattivo). La ricevuta di avvenuto pagamento del bollo in formato .xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici andrà allegata alla PEC con cui viene inviato il pacchetto dell'offerta generato tramite il modulo web ministeriale.

In caso di mancata aggiudicazione e all'esito dell'avvio della gara in caso di plurimi offerenti, l'importo versato a titolo di cauzione (al netto degli eventuali oneri bancari) sarà restituito dal delegato ai soggetti offerenti non aggiudicatari solo a seguito del definitivo versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, ovvero a seguito dell'espletamento della procedura infra indicata a pagina 9 al punto sull' *"Inadempimento dell'aggiudicatario in caso di Gara e subentro degli altri offerenti secondo la graduatoria"*.

La restituzione avrà luogo esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente utilizzato per il versamento della cauzione.

ESAME DELLE OFFERTE

L'offerta è irrevocabile ai sensi dell'art. 571 comma 3 c.p.c. che si richiama ai fini della validità e della efficacia della medesima.

L'esame delle offerte e lo svolgimento dell'eventuale gara saranno effettuati tramite il portale www.astetelematiche.it. Le buste telematiche contenenti le offerte verranno aperte dal professionista delegato solo nella data ed all'orario dell'udienza di vendita telematica, sopra indicati.

La partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica avrà luogo esclusivamente tramite l'area riservata del sito www.astetelematiche.it, accedendo alla stessa con le credenziali personali ed in base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita, sulla casella di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta. Si precisa che **anche nel caso di mancata connessione da parte dell'unico offerente, l'aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore.**

All'udienza il professionista delegato :

- verificherà la validità delle offerte formulate, intesa come completezza delle informazioni richieste e dei documenti da allegare necessariamente;
- verificherà l'effettivo accredito dell'importo comprensivo della cauzione e del bollo entro i termini indicati;
- provvederà a dichiarare ammissibili le offerte valutate regolari, dichiarando aperta la gara.

I dati personali di ciascun offerente non saranno visibili agli altri offerenti e alle parti della procedura; a tal fine, il gestore della vendita telematica procederà a sostituire automaticamente gli stessi con pseudonimi o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

DELIBERAZIONE SULL'OFFERTA UNICA

Nell'ipotesi di presentazione di **unica offerta valida**, il professionista delegato procederà come di seguito:

- a) Se l'offerta sia pari o superiore al "prezzo base" indicato nell'avviso di vendita, aggiudicherà il bene all'offerente;
- b) Se l'offerta sia inferiore al "prezzo base" ma pari all'offerta minima (pari al 75% del prezzo base), aggiudicherà il bene all'offerente, salvo che :
 - ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita in ragione dell'esistenza di circostanze specifiche e concrete (da indicarsi in ogni caso espressamente nel verbale);

- siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 cpc.

Nel primo caso, il professionista comunicherà la circostanza al giudice dell'esecuzione e chiederà procedersi alla pubblicazione di un nuovo avviso di vendita; nel secondo caso, il professionista procederà alla delibazione dell'istanza di assegnazione ed agli adempimenti consequenziali.

Il professionista delegato dovrà provvedere al deposito telematico in cancelleria del verbale di aggiudicazione entro il giorno successivo.

GARA TRA GLI OFFERENTI

Nell'ipotesi di presentazione di **più offerte valide** si procederà con gara telematica tra gli offerenti con la modalità asincrona sul prezzo offerto più alto (tanto anche in presenza di due o più offerte di identico importo). La gara avrà inizio subito dopo l'apertura delle offerte telematiche ed il vaglio di ammissibilità, da parte del professionista Delegato, di tutte le offerte ricevute, e avrà termine alle ore 12:00 del settimo giorno successivo a quello in cui il professionista l'ha avviata: **la gara avrà inizio il giorno 05 Novembre 2026 e terminerà alle ore 12:00 del 12 Novembre 2026.**

Le offerte giudicate regolari abilitano automaticamente l'offerente alla partecipazione alla gara.

Ogni offerente ammesso alla gara, tuttavia, sarà libero di partecipare o meno.

Tutte le comunicazioni ai partecipanti relative alla fase di gara avranno luogo tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica certificata per la vendita telematica comunicato dal soggetto partecipante, e/o tramite sms. Tali strumenti di comunicazione sono di mero ausilio, ovvero di supporto, alla consultazione e partecipazione alla vendita: la piattaforma del gestore della vendita telematica sarà l'unico canale ufficiale per seguire lo svolgimento della vendita e per la partecipazione alla gara. L'eventuale mancata ricezione di comunicazione tramite posta elettronica certificata e/o sms non invalida lo svolgimento della vendita né può dar luogo ad alcuna doglianza da parte dei concorrenti.

Le offerte in aumento sull'offerta più alta saranno così regolate: da € 0,00 ad € 100.000,00 di stima degli immobili, il rilancio sarà di € 1.000,00; da € 100.001,00 a € 200.000,00 il rilancio sarà di € 2.000,00; da € 200.001,00 ad € 400.000,00 il rilancio sarà di € 3.000,00; da € 400.001,00 in poi il rilancio sarà di € 5.000,00. Non è consentito l'inserimento di importi con decimali.

Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 10 (dieci) minuti prima del predetto termine, la scadenza della gara sarà prolungata, automaticamente, di 10 (dieci) minuti per dare la possibilità a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci, e così di seguito fino a mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo del prolungamento.

Una volta decorso il lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara:

- tramite la piattaforma del gestore della vendita telematica sarà visibile a tutti i partecipanti l'offerta recante il prezzo maggiore nonché al Delegato l'elenco delle offerte in aumento;
- il professionista Delegato provvederà ad effettuare l'aggiudicazione avvalendosi della piattaforma.

AGGIUDICAZIONE IN CASO DI GARA

Il giorno della scadenza della gara, comprensiva degli eventuali prolungamenti, **il professionista delegato procederà all'aggiudicazione**, stilando apposito verbale (con esclusione del sabato e dei giorni festivi).

Nel caso in cui non vi siano state offerte in aumento in fase di gara (dimostrando così la mancata volontà di ogni offerente di aderire alla gara), l'aggiudicazione avverrà sulla scorta degli elementi di seguito elencati (in ordine di priorità):

- maggior importo del prezzo offerto;
 - a parità di prezzo offerto, maggior importo della cauzione versata;
 - a parità altresì di cauzione prestata, minor termine indicato per il versamento del prezzo;
 - a parità altresì di termine per il versamento del prezzo, priorità temporale nel deposito dell'offerta.
- Qualora siano state presentate domande di assegnazione da parte dei creditori ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., si farà luogo all'aggiudicazione solo qualora la stessa avvenga ad un prezzo pari o superiore a quello base indicato per la vendita.

ADEMPIMENTI POST AGGIUDICAZIONE

Entro dieci giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa o di altre agevolazioni, compilando apposita richiesta ed allegando la relativa documentazione. Se l'aggiudicatario è coniugato in regime di comunione legale dei beni, unitamente alla dichiarazione di cui sopra dovrà depositare copia del documento di identità e copia del codice fiscale del coniuge. Il professionista provvederà a comunicare all'aggiudicatario, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sul conto della procedura, tenendo conto delle somme già versate.

L'aggiudicatario dovrà depositare, mediante bonifico bancario sul conto corrente della procedura, il **residuo prezzo** (detratto l'importo già versato a titolo di cauzione), **nel termine indicato nell'offerta e comunque nel termine massimo di 120 giorni dall'aggiudicazione** (termine non soggetto a sospensione feriale); **nello stesso termine e con le medesime modalità, l'aggiudicatario dovrà versare l'ammontare delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, nella misura prevista dalla legge e poste a suo carico, unitamente alla quota (50%) del compenso spettante al professionista delegato ex art.2, comma settimo, D.M. 227/2015** (come indicatagli dallo stesso professionista) per le attività di trasferimento poste in essere dal medesimo.

Nell'eventualità che la suddetta somma non fosse sufficiente a coprire tutte le spese, il delegato provvederà a richiedere all'aggiudicatario un ulteriore versamento a saldo.

Le somme eventualmente eccedenti detto fondo spese saranno restituite all'aggiudicatario.

Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il Professionista delegato rimetterà gli atti al Giudice dell'Esecuzione che con decreto dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario e pronuncerà la perdita della cauzione a titolo di multa.

Il professionista delegato fisserà poi una nuova vendita. Se il prezzo al fine ricavato dalla vendita, unito alla cauzione confiscata, risultasse inferiore a quello dell'aggiudicazione dichiarata decaduta, l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 587 cpc.

INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO IN CASO DI GARA E SUBENTRO DEGLI ALTRI OFFERENTI SECONDO LA GRADUATORIA.

In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra più offerenti, qualora l'aggiudicatario non provveda al versamento del saldo del prezzo, nonché delle spese e degli oneri tributari posti a suo carico, nel termine indicato nell'offerta o comunque nel termine massimo di 120 giorni dall'aggiudicazione, si procederà secondo le seguenti disposizioni, precisate dal G.E. con ordinanza resa all'udienza del 10/07/2026:

a) Decadenza e perdita della cauzione: In caso di mancato versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario nel termine previsto il Giudice dell'Esecuzione dichiarerà la decadenza

dell'aggiudicatario inadempiente, disponendo la perdita della cauzione prestata, la quale sarà incamerata dalla procedura a titolo di multa ai sensi dell'art. 587 c.p.c.;

b) Subentro nell'aggiudicazione degli altri offerenti: Il Professionista Delegato, senza indire una nuova gara, procederà all'aggiudicazione in favore dell'offerente che, nella gara telematica terminata il 05/11/2026, ha offerto il prezzo immediatamente inferiore rispetto a quello dell'aggiudicatario inadempiente come risultante dalla graduatoria delle offerte valide ed efficaci; in caso di ulteriore inadempimento da parte del nuovo aggiudicatario, si scorrerà la graduatoria a favore dei successivi offerenti in base all'entità dell'offerta; la nuova aggiudicazione sarà disposta al prezzo specificamente offerto dal rispettivo offerente, purché la relativa offerta sia stata ritenuta valida ed efficace.

c) Decorrenza dei termini e adempimenti per il subentrante: Per l'offerente subentrante nell'aggiudicazione, il termine per il versamento del saldo del prezzo - pari al prezzo da lui offerto - nonché delle spese e degli oneri accessori posti a suo carico, decorrerà ex novo dalla formale comunicazione dell'aggiudicazione che verrà inviata dal Professionista Delegato, e sarà pari al termine indicato nell'offerta e comunque non superiore al termine massimo di 120 giorni dalla comunicazione del subentro nell'aggiudicazione. I subentranti nell'aggiudicazione dovranno rispettare tutti gli adempimenti post-aggiudicazione indicati sopra a pagina 9;

d) Responsabilità dell'aggiudicatario decaduto per la differenza di prezzo: Ai sensi dell'art. 587, comma 2, c.p.c., qualora il prezzo versato dal subentrante, unito alla cauzione incamerata dall'inadempiente, risulti inferiore al prezzo offerto dall'aggiudicatario decaduto, quest'ultimo sarà tenuto al pagamento della differenza;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO

A) ai sensi dell'art. 585, ult. co c.p.c., nel termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza delle responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci (a tal fine potrà utilizzarsi il modello disponibile sul sito del Tribunale di Ancona), dovrà, inoltre, fornire al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 necessarie e aggiornate per consentire a quest'ultimo di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio;

B) se, nel termine fissato per il versamento del prezzo, non è resa la dichiarazione di cui all'art. 585, 4° co. c.p.c., il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. (decadenza dall'aggiudicazione e perdita della cauzione), contestualmente fissando la nuova vendita e chiedendo al giudice di disporre la restituzione all'aggiudicatario della parte del prezzo versato eccedente l'importo della cauzione incamerata dalla procedura al conto corrente di provenienza;

C) se nel termine fissato per il versamento del prezzo, è resa la dichiarazione di cui all'art. 585, 4° co cpc, il professionista delegato, operati gli adempimenti antiriciclaggio, allegherà alla bozza del decreto di trasferimento la dichiarazione ricevuta dall'aggiudicatario ex art 585 4° co cpc.

Come previsto dall'art. 585 c. 3 c.p.c., l'aggiudicatario ha la possibilità di far ricorso, per il pagamento del saldo prezzo, ad un contratto di finanziamento con ipoteca di primo grado sull'immobile di cui si è reso aggiudicatario. In tal caso, il versamento del saldo prezzo sarà effettuato direttamente dall'Istituto di Credito mutuante mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "Procedura

Esecutiva Immobiliare n. 241/2009 R.E.”; in caso di revoca dell’aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite all’Istituto di Credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

Si rende noto che l’emissione del decreto di trasferimento dell’immobile a favore dell’aggiudicatario avverrà successivamente alla stipula ed alla erogazione del finanziamento ipotecario giusto il combinato disposto degli artt. 585 c. 3 c.p.c. e 2822 c.c.

Ove il creditore procedente o un creditore intervenuto abbiano azionato un contratto di mutuo fondiario, l’aggiudicatario, ai sensi dell’art.41 comma 5 del D. Lgs. 01/09/1993 n.385, ha facoltà di subentrare nel contratto di mutuo purché entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, paghi al creditore fondiario le rate scadute, gli accessori e le spese; eventuali disguidi od omissioni nell’indicazione del calcolo da parte dell’istituto di credito o contestazioni del medesimo da parte dell’aggiudicatario non potranno essere addotte come giusta causa per il mancato versamento del prezzo e l’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento nel termine indicato nell’offerta o, in mancanza, nel termine di 120 giorni dall’esito della gara.

Ove l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà anzidetta dovrà, ai sensi dell’art. 41 comma quarto, del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385, corrispondere direttamente al creditore fondiario (sul conto di cui il creditore fondiario avrà fornito le coordinate bancarie al delegato prima della vendita), entro il termine di deposito del saldo prezzo, il 70% del saldo del prezzo di aggiudicazione fino alla concorrenza del credito del predetto istituto (per capitale, accessori e spese) ovvero il diverso importo che sarà quantificato dal professionista delegato (in ossequio alla ordinanza di vendita), versando il restante 30% (oltre all’importo per gli oneri fiscali e la quota di compenso del delegato ex art. 2, settimo comma, del D.M. 227/2015) sul conto corrente bancario intestato alla “Procedura Esecutiva Immobiliare n. 241/2009 R.E. “. Del versamento effettuato direttamente in favore del creditore fondiario l’aggiudicatario dovrà fornire attestazione al professionista delegato.

Gli interessati all’acquisto possono reperire ulteriori informazioni presso il Professionista Delegato, Avv. Alberto Alessandrini, con studio in Senigallia (AN) – Via F.lli Bandiera, 42 – (Tel. 071/64385 – mail: alberto.alessandrini@studiolegalealessandrini.com). Gli interessati all’acquisto possono visionare il compendio pignorato contattando il Custode dei beni pignorati, Avv. Maria Maddalena Argento, con studio in Ancona – Via Panoramica, 22 - (tel. 338/7367121 – mail: argentomarilena@tiscali.it), mediante l’apposita funzione presente sul portale delle vendite pubbliche.

Si fa inoltre presente che presso il Tribunale di Ancona (Palazzo di Giustizia, sito in Corso Mazzini n. 95), è presente uno **SPORTELLLO INFORMATIVO E DI ASSISTENZA COMPLETA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE VENDITE TELEMATICHE** contattabile tramite e-mail all’indirizzo staff.ancona@astegiudiziarie.it.

Per supporto tecnico durante le fasi di compilazione e deposito dell’offerta e durante la partecipazione alla vendita telematica è inoltre possibile ricevere assistenza telefonica, contattando il gestore della vendita telematica Aste Giudiziarie Inlinea Spa, ai seguenti recapiti:

- telefono: 0586/20141
- email: assistenza@astetelematiche.it

I recapiti sopra indicati sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

La partecipazione alla vendita implica:

- la lettura integrale delle relazioni peritali e degli allegati;

- l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell'art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.:

- pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia;
- pubblicazione dell'ordinanza, dell'avviso di vendita unitamente alla perizia sul sito internet www.astegiudiziarie.it;
- pubblicazione tramite il sistema "Rete Aste Real Estate" dell'annuncio di vendita sui siti internet Casa.it, Idealista.it, Bakeca.it e Subito.it;
- campagna pubblicitaria "Social Media Marketing" tramite i Social Media (Facebook ed Instagram), comprensiva della pubblicazione di un annuncio di vendita su una pagina dedicata alle vendite del Tribunale.

Ancona, li 31/07/2026.

Il Professionista Delegato
Avv. Alberto Alessandrini